



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AZIONE PER IL CLIMA

Direzione C - Integrazione dell'adattamento e tecnologie a bassa emissione di carbonio

CLIMA.C.2 – Trasporti e ozono

Manuale per l'ottenimento della licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)


PARTE VII

ESPORTATORI

Versione 4

Agosto 2011

Banca dati ODS, versione 2.4



SOMMARIO

Parte VII

1. INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ESPORTATORI.....	4
1.1. INTRODUZIONE.....	4
1.2. PANORAMICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE.....	4
1.3. CASI SPECIALI DI ESPORTAZIONI DI HCFC.....	5
1.3.1. <i>Esportazione di stock residui</i>	5
1.3.2. <i>Riconfezionatori</i>	5
1.3.3. <i>Esportazioni di HCFC per navi</i>	5
1.4. AVVERTENZA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	5
1.5. PANORAMICA GENERALE SULLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE.....	6
1.6. DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE E LICENZA.....	6
2. DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE.....	7
2.1. PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ESPORTAZIONE.....	7
2.2. DESCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE.....	8
2.2.1. <i>Modulo di dichiarazione di esportazione</i>	8
2.2.2. <i>“Final country of destination” (Paese finale di destinazione)</i>	9
2.2.3. <i>“Substance” (Sostanza)</i>	10
2.2.4. <i>“Netto quantity” (Quantità netta)</i>	10
2.2.5. <i>“Use of the substance” (Uso della sostanza)</i>	10
2.2.6. <i>“Name and address of manufacturer or source company” (Nome e indirizzo del produttore o dell’impresa di origine)</i>	11
2.2.7. <i>“Name and address of the undertaking where the substance will be used” (Nome e indirizzo dell’impresa presso la quale la sostanza sarà utilizzata)</i>	11
2.2.8. <i>Completare una riga della dichiarazione</i>	11
2.3. TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE.....	12
2.3.1. <i>Trasmissione durante il periodo di dichiarazione</i>	12
2.3.2. <i>Trasmissione tardiva delle dichiarazioni</i>	12
2.4. FASE SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE / MODIFICHE.....	13
2.4.1. <i>Verifica</i>	13
2.4.2. <i>Modifiche</i>	13
3. CONTINGENTE.....	14
4. LICENZA DI ESPORTAZIONE.....	14
4.1. INFORMAZIONI GENERALI.....	14
4.2. TIPI DI LICENZE DI ESPORTAZIONE.....	15
4.2.1. <i>Licenza di esportazione per spedizione (EPS)</i>	15
4.2.2. <i>Licenza di esportazione per prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono dalle ODS (EPD)</i>	16
4.2.3. <i>Licenza di esportazione per usi essenziali (ESU)</i>	16
4.2.4. <i>Licenza di esportazione per halon per usi critici (EHS)</i>	16
4.2.5. <i>Licenza di esportazione per riesportazione (EIP)</i>	17
4.3. COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE.....	17
4.3.1. <i>Modulo di richiesta – sezione 1: Informazioni generali</i>	18
4.3.2. <i>Modulo di richiesta – sezione 2: Identificazione della merce</i>	21
4.3.3. <i>Modulo di richiesta – sezione 3: Altre informazioni</i>	23
4.3.4. <i>Azione</i>	24
4.3.5. <i>Aggiunta di informazioni mancanti nei menù a discesa</i>	25
4.4. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....	25
4.5. DOPO IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE.....	26
4.5.1. <i>Correzione della richiesta di una licenza di esportazione</i>	26
4.5.2. <i>Annullamento di una licenza di esportazione</i>	26

4.5.3.	<i>Sdoganamento</i>	27
4.5.4.	<i>Chiusura/Saldo</i>	27
5.	ALTRI ASPETTI	27
5.1.	CONTATTI.....	27
5.2.	ABBREVIAZIONI.....	28
5.3.	REGISTRO DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO.....	28

Nota importante:

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generale e hanno finalità esclusivamente informative; non devono essere considerate giuridicamente vincolanti e non sono configurabili alla stregua di orientamenti aventi valore giuridico. Le informazioni fornite non sono necessariamente esaustive, complete o aggiornate e sono passibili di modifica senza obbligo alcuno di notifica, in particolare in seguito a revisioni del protocollo di Montreal o di altri atti giuridici. Gli adempimenti necessari per assicurare l'osservanza della normativa esistente restano a carico dell'utilizzatore. La Commissione europea respinge ogni responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento.

1. INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ESPORTATORI

1.1. Introduzione

La presente parte del manuale per l'ottenimento della licenza fornisce informazioni specifiche per gli esportatori in merito al sistema di rilascio della licenza in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2009 ("regolamento"). Per informazioni di carattere generale relative al sistema di rilascio della licenza si rimanda alla parte I del presente manuale.

Ai sensi del regolamento, è soggetta a licenza qualsiasi esportazione, al di fuori dell'Unione europea, delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (denominate nel presente manuale "sostanze che riducono lo strato di ozono" o "ODS") e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono ODS o dipendono dalle stesse. Salvo ove diversamente indicato, l'abbreviazione ODS nel presente documento include sostanze, miscele, prodotti e apparecchiature. Le sostanze elencate nell'allegato II del regolamento non sono governate dalle misure descritte nel presente manuale. Il presente documento fornisce informazioni circa le condizioni e le procedure per l'esportazione di ODS al di fuori dell'Unione europea.

Le norme descritte si applicano a tutte le esportazioni di ODS. Nessuna ODS può essere esportata senza una licenza di esportazione. Ciò vale anche per le ODS contenute in una miscela e per tutti i tipi di prodotti e apparecchiature contenenti ODS (per esempio frigoriferi o estintori contenenti halon, anche se all'interno di un'installazione fissa come una nave, e i relativi rifiuti).

1.2. Panoramica delle condizioni generali di esportazione

È vietata l'esportazione di ODS nonché di prodotti e apparecchiature che contengono ODS o dipendono dalle stesse. La tabella seguente riassume le eccezioni a questo divieto.

Gruppo	Esportazione di sostanze	Esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da ODS
Gruppi da I a IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1005/2009	<ul style="list-style-type: none">• Per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi¹• Per l'utilizzo come materia prima• Per l'utilizzo come agente di fabbricazione• Halon recuperati, riciclati o rigenerati (sostanze del gruppo III) per usi critici• Riesportazione di bromuro di metile per QPS (fino al 31 dicembre 2014)• Riesportazione di HCFC (fino al 31 dicembre 2019)• HCFC vergini o rigenerati per qualsiasi uso salvo la distruzione	<ul style="list-style-type: none">• Per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi¹• Per usi critici degli halon (sostanze del gruppo III)• Per usi esenti (solo HCFC)• Inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI), fabbricati con CFC

¹ Cfr. il regolamento n. 291/2011 circa gli usi essenziali delle sostanze controllate.

L'esportazione di prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati in tabella (per esempio sistemi di refrigerazione per uso domestico o commerciale oppure condizionatori d'aria), siano essi o meno rifiuti, è vietata alla stregua dell'esportazione di ODS, inclusi prodotti e apparecchiature, per la loro distruzione.

1.3. Casi speciali di esportazioni di HCFC

1.3.1. Esportazione di stock residui

Dal 1° gennaio 2010, non è più consentito immettere sul mercato HCFC vergini e utilizzarli per fini di refrigerazione (per esempio per le attività di manutenzione e assistenza di frigoriferi, condizionatori d'aria, impianti di refrigerazione o pompe di calore). Tuttavia, è ancora possibile esportare eventuali stock residui risultanti da tali utilizzi per gli usi per i quali l'esportazione rimane consentita.

Dal 1° gennaio 2010, inoltre, non è più possibile restituire gli stock ai fornitori, in quanto questo costituirebbe un'immissione non autorizzata sul mercato, salvo ove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 11, paragrafo 5. Questi stock possono, comunque, essere immessi sul mercato per consentirne la distruzione.

1.3.2. Riconfezionatori

L'articolo 11, paragrafo 5, consente l'immissione sul mercato di HCFC per il riconfezionamento e la successiva esportazione nel rispetto di determinate condizioni. È possibile trovare ulteriori informazioni circa l'esenzione di cui sopra in un documento separato, messo a disposizione sul forum online CIRCA in materia di licenze e di segnalazioni sulle ODS.

1.3.3. Esportazioni di HCFC per navi

Sul forum online CIRCA è pubblicato un documento separato relativo alla fornitura e all'uso di HCFC sulle navi.

1.4. Avvertenza per la sicurezza delle attività commerciali

È stata riscontrata la commercializzazione illegale di ODS. Per evitare di essere involontariamente coinvolti in questo genere di traffici, si raccomanda agli esportatori di verificare i punti seguenti prima di richiedere una licenza di esportazione:

- il partner commerciale nel paese di destinazione deve detenere una licenza di importazione appropriata. Tutte le parti firmatarie del protocollo di Montreal devono disporre di sistemi per il rilascio di licenze di importazione. In alcuni paesi, però, a differenza di quanto avviene nell'Unione europea, gli HCFC o gli usi non controllati, come QPS o materie prime, potrebbero essere esclusi da tali sistemi; dovrebbe destare sospetti il fatto che un partner commerciale non sia in grado di presentare la licenza;
- secondo il protocollo di Montreal, l'importazione non è soggetta soltanto a restrizioni che dipendono dalla sostanza e dal suo uso, ma anche a limiti quantitativi. L'impresa esportatrice non ha l'obbligo di garantire questo requisito, ma tutti gli esportatori devono sapere che se le merci vengono respinte nel paese di destinazione per questo motivo, o se sono addirittura considerate importazioni illegali, ciò potrebbe avere

conseguenze negative sulla propria attività. Prima di qualunque esportazione, è pertanto opportuno informarsi sulle restrizioni quantitative presso il proprio partner commerciale;

- tutte le richieste relative a una licenza di esportazione devono indicare il paese finale di destinazione. Se le ODS sono spedite a importanti centri di smistamento come Singapore, Dubai o altre zone franche, l'impresa esportatrice deve sapere che molto probabilmente questa non sarà la vera destinazione finale del materiale;
- dovrebbe destare sospetti il fatto che il partner commerciale abbia indicato come unico recapito una casella postale. Le sostanze chimiche come le ODS non possono essere spedite all'indirizzo di una casella postale. La Commissione non accetterà l'indicazione di una casella postale sulle richieste di licenza di esportazione.

Una licenza di esportazione rilasciata dalla Commissione non può garantire la legalità dell'importazione nel paese di destinazione. È compito dell'esportatore verificare questo aspetto.

Se un'impresa si imbatte in attività sospette, la Commissione sarà grata di ricevere una comunicazione informale a questo riguardo. Le informazioni saranno trattate con la massima riservatezza e potranno contribuire a prevenire casi futuri di commercio illegale, impedendo così danni inutili allo strato di ozono e alla vostra attività.

1.5. Panoramica generale sulla procedura di rilascio delle licenze di esportazione

La procedura di rilascio delle licenze di esportazione nell'Unione europea è generalmente articolata in tre parti. Tutti gli esportatori dovranno completare le tre fasi descritte di seguito.

Periodo	Fase
Anno precedente l'esportazione	Invio della dichiarazione di esportazione a seguito della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il periodo di dichiarazione dura due mesi, solitamente da giugno ad agosto di ogni anno (può essere soggetto a modifiche).
Anno di esportazione	Richiesta di una licenza di esportazione ed esecuzione dell'esportazione.
Anno successivo all'esportazione	Segnalazione di tutte le esportazioni di ODS conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009, al più tardi entro il 31 marzo.

1.6. Differenza tra dichiarazione e licenza

Esiste una differenza tra la dichiarazione di esportazione e la licenza di esportazione. La dichiarazione è, infatti, un preavviso circa le esportazioni che un'impresa intende effettuare nell'anno di rilascio della licenza (l'anno solare nel quale avrà luogo l'esportazione). Essa comprende le quantità totali di tutte le esportazioni da effettuare durante l'anno di rilascio della licenza.

Importante:

- ! la trasmissione di una dichiarazione di esportazione non dà diritto a procedere con l'esportazione.

La Commissione utilizzerà la dichiarazione, per esempio, per verificare in via preliminare l'ammissibilità delle esportazioni proposte e per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti firmatarie del protocollo di Montreal in merito alla movimentazione transfrontaliera di ODS. Le dichiarazioni di esportazione saranno anche verificate dagli Stati membri.

La licenza di esportazione vera e propria deve essere richiesta nel corso dell'anno interessato. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata dalla relativa licenza di esportazione. Come descritto di seguito, le condizioni per la richiesta dipendono dal tipo di esportazione effettuata. La licenza di esportazione rilasciata può essere valida soltanto per una parte specifica della quantità totale indicata nella dichiarazione di esportazione, consentendo così di suddividere la quantità totale in parti più piccole al fine di effettuare più esportazioni nel corso dell'anno. L'impresa sarà autorizzata a procedere con l'esportazione solo dopo il rilascio della licenza di esportazione, che può avvenire soltanto previa trasmissione della dichiarazione di esportazione.

2. DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

2.1. Periodo di presentazione delle dichiarazioni di esportazione

Per evitare ritardi occorre che le dichiarazioni di esportazione siano trasmesse nel corso del periodo di presentazione delle dichiarazioni, anche se questa condizione non è formalmente obbligatoria.

Il periodo di presentazione delle dichiarazioni viene pubblicato ogni anno sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in genere in primavera. I nuovi esportatori devono registrarsi alla banca dati delle ODS seguendo le istruzioni fornite nella parte I del presente manuale. Inoltre, la Commissione europea farà quanto possibile per divulgare informazioni circa la pubblicazione dell'avviso nella bacheca della banca dati delle ODS e provvederà a informare gli esportatori già registrati alla banca dati delle ODS mediante invio di una notifica e-mail all'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni. Le informazioni pubblicate in bacheca e la notifica via e-mail sono servizi di cortesia, e la Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito del messaggio. È compito di ogni singola impresa tenersi informata sulle pubblicazioni di proprio interesse sulla Gazzetta ufficiale.

In genere il periodo di dichiarazione dura due mesi, tra maggio e settembre di ogni anno, ma può anche variare. Gli esportatori sono invitati a trasmettere le loro dichiarazioni di esportazione durante questo periodo. Per le presentazioni tardive si rimanda al capitolo 2.3.2.

2.2. Descrizione della dichiarazione di esportazione

2.2.1. Modulo di dichiarazione di esportazione

Non appena inizia il periodo di presentazione delle dichiarazioni, nel pannello di navigazione si attiva un pulsante per le dichiarazioni di esportazione per l'anno seguente, ad uso degli esportatori già registrati. Cliccando sul pulsante si apre il modulo di dichiarazione. Dopo aver trasmesso la dichiarazione, l'impresa è soltanto in grado di leggerla.

Il modulo online per le dichiarazioni di esportazione (cfr. la figura VII/1) comprende i campi seguenti:

- “Final country of destination” (Paese finale di destinazione);
- “Substance” (Sostanza);
- “Netto quantity” (Quantità netta);
- “Use of the substance” (Uso della sostanza);
- “Name and address of the manufacturer or source undertaking” (Nome e indirizzo del produttore o dell'impresa di origine);
- “Name and address of the undertaking where the substance will be used” (Nome e indirizzo dell'impresa presso la quale la sostanza sarà utilizzata).

L'insieme di dati che compongono tutte queste informazioni è denominato “riga della dichiarazione”. A seconda dei piani commerciali dell'esportatore, una dichiarazione può essere composta da numerose righe. Ogni riga della dichiarazione sarà indicata sul modulo con un numero.

List of substances intended to be exported

- 1. Final Country of destination :** ZIMBABWE [Remove 
HCFC 22 - CHClF2
CN-code : 2903 49 11
NETTO quantity : 1,000.000 kg(s)
ODP quantity : 55.000 kg(s) (= 1,000.000 × 0.055)
Use : HCFC for refrigeration
- 2. Final Country of destination :** AFGHANISTAN [Remove 
CFC 11 - CCl3F
CN-code : 2903 41 00
NETTO quantity : 1,000.000 kg(s)
ODP quantity : 1,000.000 kg(s) (= 1,000.000 × 1.000)
Use : Products: Metered dose inhalors containing CFC

SUBMIT DECLARATION FORM

(Re-)submit the declaration to inform Competent Authority of your changes, if any.

Add a substance to the declaration

Final country of destination :	AUSTRALIA 
Substance :	(Group IV) Carbon tetrachloride 
NETTO quantity :	<input type="text"/> (kgs)
Use of the substance :	Any substance for feedstock use
Name and address of manufacturer or source company:	<input type="text"/>
Name and address of the undertaking where the substance will be used (only if use is: process agent):	<input type="text"/>

Add to the Declaration

Figura VII/1: modulo di dichiarazione di esportazione

2.2.2. “Final country of destination” (Paese finale di destinazione)

Questo campo consente di selezionare il paese richiesto, scegliendo tra quelli proposti nel menù a discesa. I paesi che non compaiono in questo elenco non sono ammessi per il commercio di ODS. Possono, inoltre, esistere restrizioni commerciali con i paesi che figurano nell’elenco (cfr. la parte I del presente manuale). In più, alcuni paesi potrebbero aver vietato l’importazione di determinate ODS.

Non è possibile fare una dichiarazione per un gruppo di paesi. Per ogni combinazione di paese/uso/sostanza è prevista una singola riga nella dichiarazione.

Si dovrà dichiarare il paese finale di destinazione, quello, cioè, in cui la sostanza sarà effettivamente usata o in cui l'impresa esportatrice ne perderà il possesso, anche se il materiale sarà trasbordato attraverso altri paesi (es. centri di smistamento o zone franche).

Quando si riforniscono navi o velivoli battenti bandiera non UE nei porti o negli aeroporti dell'Unione europea, il paese di destinazione finale è lo Stato di bandiera e l'importatore è in genere il rappresentante del proprietario o del gestore della nave nello Stato di bandiera (non necessariamente l'impresa che possiede la nave o il velivolo).

2.2.3. “Substance” (Sostanza)

Questo campo consente di selezionare una delle ODS presenti nell'elenco. Se l'esportazione riguarda prodotti e apparecchiature, la sostanza selezionata deve essere quella contenuta all'interno di detti prodotti o apparecchiature oppure quella dalla quale i prodotti o le apparecchiature dipendono.

In caso di miscele contenenti più di una ODS, occorrerà dichiarare ogni ODS singolarmente. Non è possibile fare una dichiarazione per miscela.

2.2.4. “Netto quantity” (Quantità netta)

Questo campo consente di inserire la quantità netta espressa in chilogrammi metrici, ovvero la quantità totale che verrà importata nel corso dell'anno solare. Per evitare qualsiasi confusione, i numeri devono essere inseriti senza virgole o punti di separazione dei decimali. Nella dichiarazione di esportazione non occorre indicare i grammi. Questi devono essere arrotondati al chilogrammo successivo.

Importante:

- ! la banca dati delle ODS prevede l'utilizzo di virgole (,) per separare le migliaia e di punti (.) per separare i decimali.

In caso di miscele, la quantità deve riferirsi soltanto alla percentuale di ODS contenuta nella miscela.

2.2.5. “Use of the substance” (Uso della sostanza)

L'elenco consente di selezionare l'uso appropriato. Non tutti gli usi possono essere combinati con tutti i paesi o tutte le ODS. Inoltre, per motivi tecnici, è possibile che in elenco siano ancora presenti alcuni usi che in realtà non sono più consentiti o non sono consentiti nell'anno di rilascio della licenza in questione. In particolare, occorre tener conto dei seguenti punti:

- quando si dichiara un prodotto o un'apparecchiatura, occorre selezionare un uso che inizi con “Product Exp: ...” (Esp. prodotto: ...). Altrimenti, non sarà possibile richiedere una licenza di esportazione per i prodotti in un momento successivo;
- non vanno selezionati gli usi introdotti da “x”, in quanto si tratta di usi che non saranno più ammissibili nell'anno di rilascio della licenza, ma che, per motivi tecnici, non possono ancora essere cancellati;

- quando si forniscono HCFC a navi o velivoli battenti bandiera non UE, che si trovano nei porti o negli aeroporti dell'Unione europea al momento dell'esportazione, è necessario selezionare l'uso pertinente e **non** "HCFC for refrigeration" (HCFC per refrigerazione).

2.2.6. *"Name and address of manufacturer or source company" (Nome e indirizzo del produttore o dell'impresa di origine)*

Questo campo consente di inserire il nome e l'indirizzo del produttore o, se l'acquisto non avviene direttamente presso il produttore, quelli dell'impresa di origine delle ODS da esportare. Fatto salvo i casi di riesportazione, questa sarà solitamente un'impresa con sede nell'Unione europea.

L'indirizzo deve comprendere il nome del produttore, la via, la città e il paese.

L'indirizzo è fondamentale per identificare la persona giuridica responsabile. Occorre prestare attenzione in particolare alle imprese più grandi, che potrebbero avere controllate in vari paesi.

Non occorre ripetere l'indirizzo in ogni riga della dichiarazione. Se l'indirizzo completo è già stato specificato una volta, sarà sufficiente indicare soltanto il nome del produttore nelle righe successive.

Qualora vi siano più fornitori, non occorrerà aggiungere una riga alla dichiarazione per ciascuno di essi, ma basterà inserire tutti i fornitori nella stessa riga.

2.2.7. *"Name and address of the undertaking where the substance will be used" (Nome e indirizzo dell'impresa presso la quale la sostanza sarà utilizzata)*

Questo campo deve essere compilato **solo ed esclusivamente** se la sostanza viene utilizzata come agente di fabbricazione.

In tutti gli altri casi non occorre, quindi, compilarlo. L'impresa indicata in questo campo deve avere sede nel paese di destinazione.

Non occorre ripetere l'indirizzo completo in ogni riga della dichiarazione. Se l'indirizzo completo è già stato specificato una volta, sarà sufficiente indicare soltanto il nome dell'impresa nelle righe successive.

Qualora vi siano più clienti, non occorrerà aggiungere una riga alla dichiarazione per ciascuno di essi, ma basterà inserire nella stessa riga tutti i clienti presenti nel paese di destinazione.

2.2.8. *Completare una riga della dichiarazione*

Dopo aver completato una riga della dichiarazione, questa può essere aggiunta alla dichiarazione cliccando sul pulsante "Add to the declaration" (Aggiungi alla dichiarazione). A questo punto, l'utente può compilare un'altra riga oppure, se la dichiarazione è completa, può trasmetterla alla Commissione europea cliccando su "Submit declaration form" (Trasmetti modulo di dichiarazione).

Le singole righe presenti nella dichiarazione possono essere cancellate cliccando sull'icona a forma di diamante "Remove" (Elimina) a fianco di ciascuna riga, fintantoché la dichiarazione non è trasmessa alla Commissione europea.

2.3. Trasmissione della dichiarazione di esportazione

2.3.1. Trasmissione durante il periodo di dichiarazione

Cliccando su "Submit the declaration" (Trasmetti dichiarazione), la dichiarazione viene inviata alla Commissione europea. Subito dopo la trasmissione della dichiarazione, l'utente riceverà una conferma di ricezione via e-mail.

Non occorre più presentare una copia firmata della dichiarazione, fatto salvo i casi in cui la Commissione europea lo richieda espressamente.

Qualora la Commissione europea richieda la presentazione di una copia firmata, basterà cliccare su "Show print version" (Mostra versione stampabile) per ottenere una versione stampabile. Se per qualsiasi motivo il pulsante non è visibile (per esempio perché è scaduto il normale periodo di presentazione delle dichiarazioni), si potranno usare, in alternativa, le opzioni di stampa del browser Internet. La copia firmata deve essere inviata preferibilmente via e-mail (file PDF o TIF) o fax. Non occorre inviare la dichiarazione anche per posta.

Dopo aver trasmesso la dichiarazione, apparirà il testo "The declaration is closed. You cannot modify it anymore." (La dichiarazione è conclusa. Non è più possibile modificarla.).

La Commissione riceverà automaticamente un messaggio e-mail che la avvertirà della trasmissione della dichiarazione, pertanto non occorrerà inviarle un avviso separato in proposito.

Inoltre, sarà automaticamente informata della trasmissione della dichiarazione di esportazione anche l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'impresa richiedente, la quale potrà accedere alla dichiarazione in modalità di sola lettura.

2.3.2. Trasmissione tardiva delle dichiarazioni

Gli esportatori sono invitati a trasmettere le proprie dichiarazioni durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni, affinché sia possibile garantirne il trattamento in tempi brevi.

Le dichiarazioni pervenute oltre tale periodo saranno trattate nei limiti della massima diligenza possibile, il che potrebbe causare notevoli ritardi. L'elaborazione delle dichiarazioni richiede almeno 10 giorni lavorativi². Per evitare ulteriori ritardi gli esportatori sono gentilmente invitati ad astenersi dall'inviare solleciti prima che sia trascorso tale periodo. A prescindere da questo ritardo, le trasmissioni tardive seguono la stessa procedura delle trasmissioni effettuate durante il periodo di dichiarazione.

² I tempi di elaborazione potrebbero essere addirittura più lunghi nei periodi di punta o di interruzione del servizio annunciati mediante pubblicazione sulla bacheca delle ODS.

Dopo l'inizio del periodo di dichiarazione per l'anno di rilascio della licenza, le dichiarazioni possono essere trasmesse in qualsiasi momento fino alla fine dell'anno di rilascio in questione. Tuttavia, visto il tempo di elaborazione necessario, non si può garantire che le dichiarazioni trasmesse verso la fine dell'anno di rilascio della licenza siano trattate per tempo.

2.4. Fase successiva alla trasmissione / Modifiche

2.4.1. Verifica

Dopo aver ricevuto la dichiarazione, la Commissione europea svolge un primo controllo di plausibilità. In questa fase non viene eseguito un controllo completo per i seguenti motivi:

- una dichiarazione è per sua stessa natura una manifestazione di intenti. In linea di principio, gli esportatori sono autorizzati a dichiarare qualunque cosa, a prescindere dal fatto che l'oggetto del commercio dichiarato sia per esempio ammissibile o meno.
- La Commissione non è in grado di valutare se una dichiarazione copre le esigenze commerciali dell'esportatore;
- quando le esportazioni dichiarate avranno effettivamente luogo, le condizioni degli scambi commerciali potrebbero essere cambiate;
- una dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per valutare la legalità dello scambio commerciale proposto.

Per questi motivi, la Commissione non conferma né accetta mai esplicitamente una dichiarazione di esportazione, ma si limita alla conferma di ricevimento mediante notifica inviata automaticamente. Gli esportatori sono, quindi, invitati ad astenersi dall'avanzare richieste in questo senso. Qualora venga rilevato un errore o un problema manifesto, gli esportatori saranno informati via e-mail.

Le imprese possono verificare in ogni momento le dichiarazioni trasmesse alla Commissione cliccando su "Export declaration" (Dichiarazione di esportazione), visualizzando le stesse informazioni visibili alla Commissione e all'autorità competente nello Stato membro in questione.

2.4.2. Modifiche

Una volta trasmessa, la dichiarazione di esportazione non potrà più essere modificata dall'esportatore. Nel caso in cui si renda necessaria una modifica, occorre contattare la Commissione per far riaprire la dichiarazione. L'esportatore potrà quindi apportare la modifica, secondo quanto descritto sopra, e trasmettere nuovamente la dichiarazione.

Importante:

- ! fintantoché una dichiarazione di esportazione risulta aperta, non è possibile richiedere licenze di esportazione per lo stesso anno di rilascio.

Dopo aver trasmesso la dichiarazione di esportazione modificata, la Commissione procederà a verificare la modifica secondo quanto descritto in precedenza. Così come le trasmissioni tardive, anche le modifiche sono trattate nei limiti della massima diligenza possibile. La loro elaborazione richiede almeno 10 giorni lavorativi³. Per evitare ulteriori ritardi gli esportatori sono gentilmente invitati ad astenersi dall'inviare solleciti prima che sia trascorso tale periodo.

Dopo aver ritrasmesso la dichiarazione, è possibile presentare le richieste per le licenze di esportazione. La Commissione procederà, comunque, al trattamento delle richieste di licenza di esportazione presentate dallo stesso esportatore solo dopo aver completato la verifica. Come già spiegato in precedenza, anche in questo caso non viene generalmente inviata alcuna conferma. Il completamento del processo di verifica viene segnalato dall'inizio dell'elaborazione delle relative licenze.

3. CONTINGENTE

Contrariamente a quanto avviene per le importazioni, le esportazioni non sono soggette a un contingente annuale. Per questo motivo non sarà assegnato o comunicato alcun contingente. Gli esportatori, tuttavia, non potranno esportare più di quanto indicato nella propria dichiarazione relativamente a una particolare combinazione di sostanza/uso/paese di destinazione.

4. LICENZA DI ESPORTAZIONE

La procedura per il rilascio della licenza di esportazione è interamente informatizzata. Non viene, pertanto, emesso alcun documento cartaceo e nessun documento stampato dalla banca dati delle ODS ha validità legale. La procedura si conclude con l'emissione di una licenza di esportazione. Ai fini della dichiarazione doganale, il numero della licenza deve essere indicato nel riquadro 44 del documento amministrativo unico. Per ulteriori dettagli sulla compilazione dei documenti doganali occorre contattare direttamente le autorità doganali. Un documento informativo che illustra i legami tra la richiesta di licenza ODS e il documento amministrativo unico è disponibile sul forum online CIRCA.

L'ufficio doganale indicato nella licenza di esportazione potrà verificare la validità della licenza di esportazione online.

4.1. Informazioni generali

Esistono cinque tipi di licenze di esportazione (cfr. la tabella qui di seguito). A seconda dell'ODS da esportare e del suo uso, la banca dati delle ODS estrarrà automaticamente le

³ I tempi di elaborazione potrebbero essere addirittura più lunghi nei periodi di punta o di interruzione del servizio annunciati mediante pubblicazione sulla bacheca delle ODS.

single righe dalla dichiarazione di esportazione e le assegnerà al tipo di licenza corrispondente. Le imprese possono, pertanto, presentare richiesta per vari tipi di licenze di esportazione. Per ogni spedizione occorre comunque una licenza di esportazione. Non è più possibile richiedere licenze di esportazione cumulative.

Tipo di licenza di esportazione	ODS / usi coperti
“Export licence per shipment (Licenza di esportazione per spedizione) (EPS)”	Esportazioni (tranne riesportazioni) di: <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi sostanza destinata all’uso come materia prima; • qualsiasi sostanza destinata all’uso come agente di fabbricazione; • HCFC per impianti di refrigerazione; • HCFC per la manutenzione di navi e velivoli battenti bandiera non UE nel territorio dell’UE; • HCFC per agenti rigonfianti; • HCFC per l’utilizzo come solventi; • HCFC per estintori.
“Export licence for products (Licenza di esportazione per prodotti) (EPD)”	Esportazioni di qualsiasi prodotto o apparecchiatura che contiene o dipende da ODS (halon compresi)
“Export licence for halons (Licenza di esportazione per halon) (EHS)”	Esportazioni (tranne riesportazioni) di halon non contenuti in un prodotto o in un’apparecchiatura
“Export licence for essential uses (Licenza di esportazione per usi essenziali) (ESU)”	Esportazioni (tranne riesportazioni) di qualsiasi sostanza o miscela per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
“Export licence for re-export (Licenza di esportazione per riesportazione) (EIP)”	Qualsiasi esportazione per la riesportazione di sostanze o miscele (subordinatamente a una corrispondente licenza di importazione)

Gli esportatori possono richiedere tante licenze di esportazione per una specifica sostanza, paese di destinazione e uso quante ne servono per raggiungere la quantità totale dichiarata per una determinata combinazione.

4.2. Tipi di licenze di esportazione

4.2.1. Licenza di esportazione per spedizione (EPS)

La licenza di esportazione per spedizione (EPS) ha sostituito la precedente autorizzazione all’esportazione generica (“general export authorisation (EAN)”). L’EPS si usa per tutte le esportazioni (tranne le riesportazioni) di sostanze e miscele destinate all’uso come materie prime e agenti di fabbricazione, nonché per le esportazioni di

HCFC (tranne per usi di laboratorio e a fini di analisi). Non si usa, invece, per le esportazioni di prodotti e apparecchiature.

Questo tipo di licenza viene impiegato per merci prodotte nell'Unione europea o già immesse sul mercato della stessa. Non è, quindi, utilizzato per le riesportazioni.

4.2.2. *Licenza di esportazione per prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono dalle ODS (EPD)*

La licenza di esportazione per prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono dalle ODS (EPD) si utilizza per prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, esportati in precedenza con una licenza EHS.

La licenza EPD si impiega per tutti i tipi di procedure doganali.

4.2.3. *Licenza di esportazione per usi essenziali (ESU)*

La licenza di esportazione per usi essenziali (ESU) deve essere utilizzata in caso di esportazioni di sostanze o miscele per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, che, secondo quanto stabilito dal protocollo di Montreal, sono attualmente gli unici usi essenziali rimasti, ancora autorizzati nell'Unione europea.

Questa licenza viene impiegata per merci prodotte nell'Unione europea o già immesse sul mercato della stessa. Non è, quindi, utilizzata per le riesportazioni.

Per questo tipo di licenza occorre indicare il produttore o l'importatore delle merci effettive da esportare. Qualora il produttore o l'importatore in questione non appaia nel menù a discesa, occorre contattare la Commissione affinché questa attivi il produttore per l'account dell'esportatore. L'attivazione viene eseguita su base annuale.

Occorre, inoltre, specificare il numero della licenza di importazione o dell'autorizzazione di produzione con il quale la merce è stata importata o prodotta. Se il richiedente non coincide con il produttore o l'importatore, questo numero deve essere richiesto al produttore o all'importatore del lotto corrispondente.

Occorre rispettare i requisiti speciali per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi descritti dettagliatamente nella parte X del manuale per l'ottenimento della licenza, in particolare quelli relativi a qualità e confezionamento.

4.2.4. *Licenza di esportazione per halon per usi critici (EHS)*

La licenza di esportazione per halon per usi critici (EHS) non è più necessaria per le esportazioni di prodotti o apparecchiature contenenti halon (per esempio estintori), che rientrano ora nella licenza EPD.

Questo tipo di licenza viene impiegato per merci prodotte nell'Unione europea o già immesse sul mercato della stessa. Non è, quindi, utilizzato per le riesportazioni.

Solo gli halon recuperati, riciclati o rigenerati possono essere esportati per usi critici. Questi, inoltre, devono essere stati conservati, come sostanze per usi critici, in un deposito autorizzato dall'autorità competente o gestito dalla stessa. L'uso previsto nel

paese finale di destinazione deve soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 e successive modifiche.

Un elenco dei depositi autorizzati appare nel menù a discesa che si apre nel campo corrispondente del modulo di richiesta. Qualora il deposito richiesto non compaia nell'elenco, occorre contattare la Commissione per ottenere ulteriori informazioni.

4.2.5. *Licenza di esportazione per riesportazione (EIP)*

La licenza di esportazione per riesportazione (EIP) va richiesta per esportare sostanze e miscele che sono state precedentemente importate per la riesportazione. La richiesta di una licenza EIP è consentita soltanto agli esportatori che detengono la relativa licenza di importazione. Essa è, infatti, vincolata direttamente alla relativa licenza di importazione. Per questo motivo, il pulsante di richiesta di una nuova licenza EIP non appare insieme agli altri tipi di licenze di esportazione, ma è collocato a fianco della relativa licenza di importazione.

Le sostanze o le miscele importate per la riesportazione devono essere riconfezionate e successivamente riesportate entro e non oltre uno specifico termine:

- il metile di bromuro deve essere riesportato entro il 31 dicembre dell'anno di importazione. Tale esenzione ha termine il 31 dicembre 2014, pertanto tutte le quantità dovranno essere riesportate entro e non oltre questa data;
- gli HCFC devono essere riesportati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'importazione. Tale esenzione ha termine il 31 dicembre 2019, pertanto tutte le quantità dovranno essere riesportate entro e non oltre questa data.

Poiché la quantità totale importata deve essere riesportata entro il termine indicato, la banca dati delle ODS mostrerà, per ogni licenza di importazione, la quantità che rimane da esportare. La quantità esportata sarà detratta dal totale importato fino all'azzeramento. Dopo di che la banca dati delle ODS non permetterà più ulteriori richieste e il pulsante di richiesta scomparirà.

Se il saldo delle riesportazioni non è ancora azzerato, il sistema visualizzerà, inoltre, le licenze di importazione ed esportazione per la riesportazione riferite agli anni precedenti.

4.3. Compilazione del modulo di richiesta della licenza di esportazione

Per avviare la richiesta cliccare sul pulsante "New" (Nuovo) posto a fianco del tipo appropriato di licenza di esportazione (cfr. la figura VII/2). Per le licenze EIP, questo pulsante si trova di fianco alla licenza di importazione in questione.

Export licenses 2011		
EXPORT: ODS FOR ESSENTIAL USES (ESU)		
<input type="button" value="New ESU"/>	COMMERCIAL DESCRIPTION	STATUS
EXPORT: HALON FOR CRITICAL USES (EHS)		
<input type="button" value="New EHS"/>	COMMERCIAL DESCRIPTION	STATUS
<input type="button" value="Enter"/> 18/06/2011 -	test	<i>Editing</i>
EXPORT: ODS LICENSE PER SHIPMENT (EPS)		
<input type="button" value="New EPS"/>	COMMERCIAL DESCRIPTION	STATUS
<input type="button" value="Enter"/> 18/06/2011 EXP-11-022-0738041664	test	<i>Sent</i>
EXPORT: PRODUCTS CONTAINING OR RELYING ON ODS (EPD)		
<input type="button" value="New EPD"/>	COMMERCIAL DESCRIPTION	STATUS

Figura VII/2: area delle licenze di esportazione nella pagina “My home”

A questo punto compare il modulo di richiesta online (cfr. la figura VII/3). Tutti i campi sono obbligatori, tranne ove diversamente indicato. La banca dati delle ODS non accetterà richieste trasmesse senza aver compilato tutti i campi obbligatori.

4.3.1. Modulo di richiesta – sezione 1: Informazioni generali

Questa parte del modulo di richiesta fornisce informazioni di natura generale circa la richiesta stessa.

Campo	Contenuto
“Application date” (Data della richiesta)	Data di trasmissione della richiesta alla Commissione (cambio di stato da “editing” (modificabile) a “requested” (richiesta)). Fintantoché la richiesta è modificabile, il modulo mostrerà la prima data di creazione della richiesta.
“Application status” (Stato della richiesta)	Stato corrente della richiesta. Una panoramica degli stati possibili è disponibile nella parte I del presente manuale.
“Exporter” (Esportatore)	Nome e paese di origine del richiedente.
“EORI number” (Numero EORI)	Il numero EORI appare automaticamente sul modulo di richiesta per le licenze di importazione ed esportazione. Se il numero non è stato precedentemente inserito nel profilo utente, il campo apparirà come modificabile. La banca dati delle ODS non accetterà richieste prive del numero EORI. Una volta inserito in una richiesta di licenza, questo numero viene automaticamente salvato nel profilo utente ed è utilizzato per le richieste future.
“Destination country” (Paese di destinazione)	Il menù a discesa mostra soltanto i paesi di destinazione inclusi nella dichiarazione di esportazione. La banca dati delle ODS accetterà solamente le richieste in cui la combinazione tra paese di destinazione, uso e sostanza è inclusa nella dichiarazione.

Ozone depleting substances (EPS)

1. GENERAL INFORMATION																					
Application date:	19/06/2011																				
Application status:	<i>Editing</i>																				
Exporter:	0 TEST ORG (EUROPEAN UNION)																				
EORI number:	BE0023TST23																				
Destination country:	AFGHANISTAN																				
Importer in destination country:	Full name and address of the importer in the destination country																				
Customs of exit:	If you don't find the relevant Customs office in this list, contact the Commission before submitting. --- Unknown Custom ---																				
Customs of export:	If you don't find the relevant Customs office in this list, contact the Commission before submitting. --- Unknown Custom ---																				
Customs procedure:	--- Unknown Procedure ---																				
Commercial description:	For substances: substance name as indicated on the container; for products: description of product																				
Estimated date of exportation:	(dd/mm/yyyy) Starting with tomorrow																				
License validity period:	Will be calculated automatically																				
2. IDENTIFICATION OF GOOD																					
If a mixture is to be imported, add substances and percentages until total is 100%																					
Substances:	<table border="0"> <tr> <td>ODS Substances</td> <td></td> <td>Netto-</td> <td>ODP-</td> </tr> <tr> <td>New</td> <td>--- NO ---</td> <td>0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Other Substances</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>New</td> <td>--- NO ---</td> <td>0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Percentage</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>	ODS Substances		Netto-	ODP-	New	--- NO ---	0	%	Other Substances				New	--- NO ---	0	%	Total Percentage			0.00 %
	ODS Substances		Netto-	ODP-																	
	New	--- NO ---	0	%																	
Other Substances																					
New	--- NO ---	0	%																		
Total Percentage			0.00 %																		
CN code:	If you don't find the relevant customs code in this list, contact the commission.																				
Designated use:	Any substance for feedstock use																				
Nature of the ODS:	--- Unknown Nature ---																				
Certificate provided:	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Not applicable																				
CAS-number of ODS:	Will be filled automatically																				
Total GROSS mass:	0.000 GROSS-kgs (do not use any comas)																				
Total NET mass:	0.000 NETTO-kgs (do not use any comas)																				
Total ODP mass:	Zero KILOGRAMS (NETTO) Will be calculated automatically 0.000 ODP-kgs Zero KILOGRAMS (ODP)																				
3. OTHER INFORMATION																					
Authorisation number:	In case of re-exports the number of the import license; or in case of exports for laboratory uses the number of the production authorisation; or in case of exports of products the number of the related Commission Decision																				
Comments from exporter:																					
Action:	<input checked="" type="radio"/> Do not Submit your EPS request yet. <input type="radio"/> Preview then submit the Licence request to the EC <input type="radio"/> Submit the EPS request to the European Commission																				
<input type="button" value="Submit"/>																					

Figura VII/3: modulo di richiesta della licenza di esportazione

Campo	Contenuto
<p>“Importer in the destination country” (Importatore nel paese di destinazione)</p>	<p>Campo di inserimento del nome per esteso e dell’indirizzo completo (nome, via e città) dell’impresa importatrice nel paese di destinazione finale. Non si accettano indirizzi di caselle postali. L’indirizzo dell’importatore deve fare riferimento a una sede nel paese di destinazione.</p> <p>Evitare l’inserimento di informazioni superflue, quali i nomi delle persone da contattare, i numeri di telefono o il paese di destinazione, in quanto il numero di caratteri che si possono inserire è limitato. L’inserimento di troppi caratteri può provocare un errore del sistema (cfr. il capitolo sui messaggi di errore).</p> <p>Se destinatario finale e importatore non coincidono, il destinatario finale deve essere indicato nel campo dei commenti al fine di evitare incoerenze nella documentazione.</p> <p>Nel caso di esportazioni verso navi o velivoli battenti bandiera non UE in porti o aeroporti dell’Unione europea, il nome dell’impresa nel paese di destinazione è solitamente il rappresentante del proprietario o del gestore della nave/velivolo nello Stato di bandiera, e non necessariamente il proprietario vero e proprio. Tranne in casi specificamente comunicati, l’indirizzo deve corrispondere a una sede nel paese di destinazione.</p> <p>Nel caso di esportazioni verso navi, oltre ai dettagli succitati, occorre inserire nel campo dei commenti anche il nome della nave e il numero IMO.</p>
<p>“Customs of exit” (Dogana di uscita)</p>	<p>L’ufficio doganale di uscita è solitamente l’ultimo scalo (porto, aeroporto o stazione stradale) attraverso cui transita la spedizione prima di lasciare il territorio doganale. Conformemente al codice doganale, si tratta dell’ufficio doganale presso il quale presentare la dichiarazione sommaria di uscita e responsabile della valutazione dei rischi e di qualsiasi indagine correlata.</p> <p>Se l’ufficio doganale in questione non è disponibile, sarà necessario seguire la procedura descritta nel capitolo 4.3.6.</p>
<p>“Customs of export” (Dogana di esportazione)</p>	<p>L’ufficio doganale di esportazione è l’ufficio dove deve essere presentata la dichiarazione doganale di esportazione (“documento amministrativo unico”). In genere si tratta dell’ufficio doganale nella regione in cui ha sede l’esportatore. Conformemente al codice doganale, si tratta dell’ufficio doganale responsabile, fra le altre cose, dell’applicazione delle tariffe e dei ricavi.</p> <p>Se l’ufficio doganale in questione non è disponibile, sarà necessario seguire la procedura descritta nel capitolo 4.3.6.</p>
<p>“Customs procedure” (Procedura doganale)</p>	<p>Questo campo consente di indicare la procedura doganale applicabile, selezionandola da un menù a discesa dove sono presenti le possibili procedure doganali.</p> <p>La procedura doganale deve essere coerente con la procedura specificata nel riquadro 37 del documento amministrativo unico. Per ulteriori informazioni specifiche consultare un documento disponibile sul forum online CIRCA.</p> <p>Si noti che non tutte le procedure doganali possono essere combinate con tutti i tipi di esportazioni.</p>
<p>“Commercial description” (Descrizione commerciale)</p>	<p>Le informazioni contenute in questo campo devono descrivere la merce da importare in modo sintetico e comprensibile. In genere non è appropriato utilizzare numeri, abbreviazioni e codici prodotto. Il campo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le sostanze: il nome della sostanza indicato sull’etichetta e nel documento amministrativo unico;

Campo	Contenuto
	<ul style="list-style-type: none"> per i prodotti e le apparecchiature: una breve descrizione che permette di identificare la merce.
“Estimated date of exportation” (Data prevista per l’esportazione)	Inserire la data presunta per l’esportazione nel formato gg/mm/aaaa, oppure selezionarla dal calendario di fianco al campo. La data non può essere anteriore a quella corrente e al 1° gennaio e successiva al 31 dicembre dell’anno di rilascio della licenza.
“Licence validity period” (Periodo di validità della licenza)	La validità complessiva di una licenza è pari a 28 giorni. Essa viene calcolata automaticamente e copre un lasso temporale che va da 7 giorni prima della data prevista per l’esportazione a 21 giorni dopo la stessa. Tuttavia, la licenza non sarà mai valida prima del 1° gennaio e dopo il 31 dicembre dell’anno di rilascio della stessa. In prossimità di tali date, il periodo di validità sarà ridotto di conseguenza. La licenza non sarà, inoltre, valida prima della data della sua emissione.

4.3.2. Modulo di richiesta – sezione 2: Identificazione della merce

Questa parte del modulo di richiesta fornisce i dettagli riguardanti la merce da esportare.

Campo	Contenuto
“Substance” (Sostanza)	<p>Selezionare la sostanza da esportare dal menù a discesa. Si possono selezionare soltanto le sostanze incluse nella dichiarazione di esportazione. Se si desidera aggiungere sostanze, la dichiarazione di esportazione deve essere modificata, come descritto in precedenza.</p> <p>In caso di prodotti o apparecchiature, si tratta delle sostanze contenute al loro interno o dalle quali dipendono le apparecchiature.</p> <p>La banca dati delle ODS accetterà solamente le richieste in cui la combinazione tra paese di destinazione, uso e sostanza è inclusa nella dichiarazione.</p> <p>Se l’esportazione riguarda una sostanza pura (sia essa contenuta o no in un prodotto), il campo delle percentuali deve essere completato con la cifra 100%. Se, invece, si esportano miscele, è necessario inserire la composizione principale della miscela in questione, seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo successivo.</p> <p>L’elenco delle sostanze non ODS comprende molte sostanze di uso comune. Se la sostanza che vi interessa non figura nell’elenco, occorre contattare la Commissione affinché proceda all’inserimento della stessa. Vanno specificati soltanto i componenti principali della miscela.</p> <p>Qualora serva più di una ODS o un’altra sostanza, sarà possibile inserire altre righe. Prima di tutto, inserire la sostanza avente una percentuale inferiore a 100% e procedere alla compilazione dei campi restanti nel modulo di richiesta. Successivamente, selezionare l’opzione “Do not submit the request yet” (Non trasmettere ancora la richiesta) nel campo “action” (azione) presente alla fine del modulo. Infine, cliccare su “Submit” (Trasmetti). A questo punto compaiono delle altre righe.</p>

Campo	Contenuto
	<p>Se la richiesta riguarda una licenza EIP, non è possibile inserire una ODS che non sia già inclusa nella licenza di importazione originale. Tuttavia, il sistema consente di inserire sostanze non ODS. Nel caso in cui si desideri riesportare una miscela contenente più di una ODS, occorrerà richiedere due licenze di esportazione: una per ciascuna parte di ODS nella miscela e ciascuna in base alla relativa licenza di importazione.</p> <p>La banca dati delle ODS non accetterà richieste in cui la somma di tutte le sostanze sia diversa da 100%.</p> <p>Le colonne “Net-Kg” (Peso netto in Kg) e “ODP-Kg” (ODP in Kg) vengono compilate automaticamente con valori caricati dalla banca dati delle ODS.</p>
<p>“CN code” (Codice NC)</p>	<p>Selezionare il codice della nomenclatura combinata relativo alla merce dal menù a discesa. Il menù non compare prima della compilazione del campo “substance” (sostanza). I codici NC per le miscele compaiono soltanto se è stata inserita una miscela nel campo “substance” (sostanza).</p> <p>Il campo non visualizza solo il numero del codice, ma anche la descrizione della materia così come è indicata nel codice doganale.</p> <p>Se il codice NC in questione non è disponibile nel menù a discesa, sarà necessario seguire la procedura descritta nel capitolo 4.3.6.</p>
<p>“Designated use” (Uso designato)</p>	<p>Selezionare l’uso designato dal menù a discesa. Saranno disponibili solamente gli usi che rientrano nella dichiarazione di esportazione e che sono appropriati per il tipo di licenza richiesta.</p> <p>La banca dati delle ODS accetterà solamente le richieste in cui la combinazione tra paese di destinazione, uso e sostanza è inclusa nella dichiarazione.</p>
<p>“Nature of the ODS” (Natura della ODS)</p>	<p>Nel menù a discesa selezionare la natura della sostanza scegliendo tra vergine, recuperata, riciclata, rigenerata o di scarto.</p>
<p>“Certificate provided” (Certificato fornito)</p>	<p>La presentazione del certificato è richiesta solo in casi specifici. Consultare la parte I del presente manuale per ulteriori dettagli.</p> <p>Selezionare “yes” (sì) se è disponibile un certificato. In questo caso, indicare il tipo di certificato nel campo “comments” (commenti). La spunta dell’opzione “yes” (sì) implica la trasmissione del certificato. Se il certificato non viene presentato entro i cinque giorni successivi alla trasmissione, la richiesta sarà rifiutata.</p> <p>La richiesta viene, inoltre, rifiutata qualora, nonostante l’obbligatorietà della trasmissione del certificato, l’utente abbia selezionato l’opzione “no” o “not applicable” (non applicabile), indipendentemente dal fatto che il certificato sia stato effettivamente trasmesso.</p> <p>Nel caso di scambi commerciali con un paese iPIC, è possibile valutare l’opportunità di trasmettere la relativa licenza di importazione rilasciata dal paese di destinazione per accelerare la procedura di autorizzazione.</p>
<p>“CAS-Number of ODS” (Numero CAS delle ODS)</p>	<p>Questo campo viene compilato automaticamente con il numero CAS della sostanza interessata.</p>

Campo	Contenuto
<p>“Total GROSS mass” (Massa LORDA totale)</p>	<p>Inserire il peso totale della spedizione, espresso in chilogrammi metrici, comprensivo di imballo, contenitori per il trasporto, ecc. Ciò è particolarmente importante per le esportazioni di prodotti o apparecchiature dove bisogna indicare la massa totale della spedizione, e non solo le ODS contenute.</p> <p>Per la massa lorda non è necessario indicare i grammi. Questi devono essere arrotondati al chilogrammo metrico successivo. Non utilizzare le virgole come separatori dei decimali o delle migliaia.</p> <p>La massa lorda deve essere superiore alla massa netta.</p>
<p>“Total NET mass” (Massa NETTA totale)</p>	<p>Per massa netta totale si intende soltanto la quantità netta della ODS in spedizione, espressa in chilogrammi metrici. Nel caso delle miscele, il valore indica la quantità netta dell'intera miscela (la parte relativa alla ODS viene calcolata automaticamente dal sistema in base alla percentuale indicata nel campo “substance” (sostanza)). Nel caso di prodotti o apparecchiature, questo valore indica le quantità contenute nei prodotti o nelle apparecchiature (quantità totale di tutti gli articoli).</p> <p>Salvo laddove vengano spedite piccole quantità di sostanze chimiche da laboratorio, non dovrebbe essere generalmente necessario indicare i grammi. Questi devono essere arrotondati al chilogrammo metrico successivo.</p>
<p>“Total ODP mass” (Massa ODP totale)</p>	<p>La massa ODP totale sarà calcolata automaticamente, moltiplicando la massa netta totale per il potenziale di riduzione dello strato di ozono della sostanza.</p>
<p>“Number of units” (Numero di unità)</p>	<p>Inserire il numero di contenitori/bombole/flaconi/fusti singoli di cui consta la spedizione. Se la merce è spedita sfusa, il valore corrisponde al numero di serbatoi ISO. Se, invece, la merce è spedita in contenitori di piccole dimensioni (per esempio bombole, flaconi o fusti), il valore corrisponde al numero di singole unità.</p> <p>Nel caso di prodotti e apparecchiature, il campo è obbligatorio solamente se i prodotti sono numerabili (le apparecchiature sono sempre numerabili). Un esempio di articoli numerabili sono gli estintori, mentre un esempio di articoli non numerabili sono gli agenti rigonfianti importati per la successiva distruzione.</p>
<p>“Net mass per unit” (Massa netta per unità)</p>	<p>Nel caso di articoli numerabili, la massa netta media per unità sarà calcolata automaticamente dalla banca dati delle ODS.</p>

4.3.3. Modulo di richiesta – sezione 3: Altre informazioni

Questa parte del modulo di richiesta contiene informazioni di vario genere.

Campo	Contenuto
“Producer” (Produttore)	Questo campo appare soltanto nei moduli di richiesta di licenza ESU. Qualora il produttore o l’importatore in questione non appaia nel menù a discesa, occorre contattare la Commissione affinché questa attivi il produttore per l’account dell’esportatore.
“Authorisation number” (Numero di autorizzazione)	Questo campo è obbligatorio nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • per le esportazioni per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. In questo caso, indicare il numero dell’autorizzazione di produzione o licenza di importazione correlata, oppure, in alternativa, indicare il numero della richiesta di produzione correlata; • per le riesportazioni indicare il numero della licenza di importazione correlata per la riesportazione (LIP). In caso di riesportazioni ai sensi dell’articolo 544 quater delle disposizioni che istituiscono il codice doganale (regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione) e laddove non è disponibile un numero di licenza di importazione, inserire il termine »article 544c« (articolo 544 quater) in questo campo; • per le esportazioni di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono dagli HCFC. In questo caso inserire il numero della decisione della Commissione corrispondente.
“Storage facility” (Deposito)	Questo campo è obbligatorio soltanto per le esportazioni di halon (tipo di licenza EHS). Non è richiesto per le esportazioni di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon (licenza EPD). Se il deposito in questione non compare nel menù a discesa, sarà necessario seguire la procedura descritta nel capitolo 4.3.6.
“Comments from exporter” (Commenti dell’esportatore)	Si tratta di un campo di testo libero per eventuali commenti. Il campo <u>non deve essere usato</u> per comunicazioni generiche alla Commissione, né per richiedere l’esecuzione di un’attività (per esempio, l’annullamento di un’altra richiesta). È importante sapere che qualsiasi testo inserito in questo campo appare sulla licenza finale. Un commento è sempre richiesto nei casi seguenti (elenco non esaustivo): <ul style="list-style-type: none"> • qualora uno dei campi non sia stato compilato secondo quanto previsto dai requisiti esposti in precedenza; • qualora sia stato presentato un certificato, nel qual caso è necessario specificare la natura del certificato e la modalità di trasmissione; • qualora l’esportazione avvenga verso una nave, nel qual caso è necessario specificare il nome della nave e il relativo numero IMO.

4.3.4. Azione

Dopo aver compilato il modulo, si può scegliere fra tre diverse linee di azione:

- “Do not submit your request” (Non trasmettere la richiesta) salva il lavoro fino al punto in cui si è arrivati, per riprenderlo in un secondo momento;
- “Preview then submit the licence request to the EC” (Mostra anteprima poi trasmetti la richiesta di licenza alla CE) presenta un’anteprima della richiesta finale prima della sua trasmissione;

- “Submit the request to the European Commission” (Trasmetti la richiesta alla Commissione europea) serve a trasmettere la richiesta direttamente senza visualizzare l’anteprima.

Cliccare su “Submit” (Trasmetti) per eseguire l’azione selezionata.

Quando si clicca su “Submit” (Trasmetti), la banca dati delle ODS verifica automaticamente la richiesta per identificare eventuali errori. Se rileva un errore (per esempio, il superamento dell’importo dichiarato o un campo non compilato), la banca dati delle ODS torna automaticamente alla pagina del modulo di richiesta e in cima alla pagina viene visualizzato il relativo messaggio di errore. Se i dati inseriti in un campo non corrispondono ai criteri impostati, appare un messaggio pop-up.

Le richieste sono trasmesse alla Commissione solo dopo che il loro stato passa da “edit” (modificabile) a “requested” (richiesta). Le richieste il cui stato è “edit” (modificabile) non hanno alcuna validità.

4.3.5. *Aggiunta di informazioni mancanti nei menù a discesa*

Se nel menù a discesa mancano informazioni pertinenti, necessarie per la compilazione del modulo di richiesta, occorrerà contattare la Commissione via e-mail.

Se manca l’ufficio doganale richiesto, si dovranno inserire il nome e l’indirizzo esatto di detto ufficio doganale insieme al codice di riferimento univoco dello stesso, se noto. Inoltre, se si conosce una persona da contattare, andranno inseriti anche il suo nome e l’indirizzo di posta elettronica. Per alcuni Stati membri la Commissione deve contattare le autorità doganali superiori prima di poter procedere all’attivazione dell’ufficio doganale. Tale processo può richiedere fino a dieci giorni lavorativi. In questi casi la Commissione cercherà di rendere disponibile l’ufficio doganale in modo da poter compilare la richiesta in via preliminare. Le richieste relative all’ufficio doganale in questione, però, non saranno trattate fino alla conferma dell’ufficio stesso.

Nel caso in cui manchi il codice NC, dovrà essere inserito il codice pertinente. Successivamente, la Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità del codice per le importazioni di ODS. Servono almeno 10 giorni lavorativi per la verifica e la successiva attivazione nella banca dati delle ODS.

Se mancano i depositi di halon, si dovranno inserire i relativi nome, indirizzo completo (via, città, paese), numero di telefono, persona da contattare e indirizzo e-mail. La Commissione procederà quindi alla verifica dell’ammissibilità del deposito presso l’autorità competente nello Stato membro interessato. Poiché la Commissione non è in grado di influire sui tempi di elaborazione negli Stati membri, la durata di tali processi non è prevedibile.

4.4. Procedura di autorizzazione

La Commissione europea è automaticamente informata di una richiesta via e-mail. Pertanto, non occorre inviare alla Commissione una notifica separata.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18(1) del regolamento, la Commissione prenderà una decisione in merito alle richieste di licenza entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento.

In circostanze normali la procedura di autorizzazione per una licenza di esportazione si conclude generalmente entro cinque giorni lavorativi, ma può richiederne anche dieci. Si applicano eccezioni se la richiesta deve essere sottoposta alla procedura iPIC e in caso di ritardi o interruzioni del servizio annunciati mediante pubblicazione sulla bacheca delle ODS.

Una volta effettuata la trasmissione della richiesta, la Commissione ne verifica la conformità con il regolamento⁴. Dopo che la Commissione ha accettato una richiesta, viene inviata automaticamente una notifica via e-mail sia al richiedente sia alla relativa autorità competente e lo stato della richiesta nella banca dati delle ODS diventa “accepted” (accettata). Nel caso delle licenze ESU viene informato anche il produttore.

La licenza viene poi pubblicata in formato elettronico affinché sia a disposizione dell'autorità competente nello Stato membro interessato e dell'ufficio doganale selezionato nella licenza. Nella banca dati delle ODS lo stato della licenza diventa “sent” (inviata)⁵.

Se una licenza di esportazione rimane nello stato “Accepted” (Accettata), occorre contattare la Commissione.

Ai fini dello sdoganamento, il numero della licenza deve essere indicato nel riquadro 44 del documento amministrativo unico.

Tutte le richieste di licenze di esportazione in qualunque stato di avanzamento saranno sempre visibili all'autorità competente nello Stato membro interessato.

4.5. Dopo il rilascio della licenza di esportazione

4.5.1. Correzione della richiesta di una licenza di esportazione

Dopo la trasmissione di una richiesta (stato “requested” (richiesta)) o il rilascio della licenza (stato “accepted” (accettata) o “sent” (inviata)), non è più possibile correggere la richiesta o la licenza in alcun modo.

In base al regolamento gli importatori devono informare la Commissione di eventuali cambiamenti verificatisi durante il periodo di validità di una licenza. Se tali cambiamenti prevedono una modifica della licenza (per esempio posticipo dell'arrivo oltre il periodo di validità), la licenza deve essere annullata e deve essere trasmessa una nuova richiesta. La Commissione deve, inoltre, essere informata qualora la licenza non venga utilizzata.

4.5.2. Annullamento di una licenza di esportazione

Se la richiesta non è stata accettata dalla Commissione europea (stato “requested” (richiesta)), il richiedente ha ancora la possibilità di annullarla. A tal fine, bisogna

⁴ Si noti che il rilascio della licenza non presuppone la piena conformità dell'attività con il regolamento. Esistono, infatti, altri aspetti, quali restrizioni in materia di immissione sul mercato o requisiti di etichettatura, che la procedura di rilascio della licenza non prende in considerazione.

⁵ La procedura cartacea prevede, inoltre, l'emissione di tre copie firmate e timbrate e il loro invio al richiedente ai fini dello sdoganamento.

anzitutto aprire la richiesta in questione. Poi, si deve selezionare “Cancel” (Annulla) nell’elenco delle azioni e cliccare su “Submit” (Trasmetti). La richiesta non sarà cancellata completamente, ma apparirà nell’elenco di tutte le richieste con lo stato “cancelled” (annullata). Prima di annullare una richiesta, è data la possibilità di aggiungere un commento nel campo “comments” (commenti). Si raccomanda di utilizzare questa opzione per fini di documentazione e tracciabilità. La quantità autorizzata sarà imputata al conto del richiedente.

Dopo che la Commissione europea ha rilasciato una licenza di esportazione (stato “accepted” (accettata) o “sent” (inviata)), il richiedente non può più modificare o annullare la richiesta. In questo caso occorre contattare la Commissione europea per far annullare la licenza di esportazione e imputare la quantità autorizzata. Per motivi tecnici, l’elaborazione di richieste simili può durare fino a quattro settimane.

Dopo che una richiesta di licenza è stata trasmessa alla Commissione europea, non è più possibile modificarla in alcun modo. Se si rileva un errore dopo la trasmissione, occorre contattare la Commissione per far annullare la richiesta e procedere, quindi, alla trasmissione di una nuova richiesta.

4.5.3. Sdoganamento

L’esportatore deve specificare il numero della licenza di importazione nel riquadro 44 del documento amministrativo unico riportandola fedelmente così come è indicata nella licenza (per esempio, riportando spazi e trattini). L’ufficio doganale potrà quindi verificare la licenza online nella banca dati delle ODS. Un documento informativo che illustra i legami tra la licenza ODS e il documento amministrativo unico è disponibile sul forum online CIRCA.

4.5.4. Chiusura/Saldo

Le licenze di esportazione devono essere chiuse dall’ufficio doganale dopo che l’esportazione ha avuto luogo. Se la quantità effettivamente esportata è diversa dalla quantità autorizzata, l’ufficio doganale inserirà la quantità che non è stata esportata sotto forma di saldo. Questo saldo sarà accreditato sul conto dell’esportatore.

Dopo l’uso, l’impresa deve sempre richiedere all’ufficio doganale la chiusura della licenza di esportazione e dovrà dichiarare la quantità effettivamente esportata. Questo serve anzitutto a far imputare la quantità inutilizzata al conto dell’impresa, ma anche a impedire qualunque utilizzo illecito della licenza.. Inoltre, se la licenza di esportazione non viene chiusa, eventuali differenze tra le quantità autorizzate e le quantità successivamente dichiarate dall’impresa potrebbero determinare ulteriori indagini.

Se, invece, la licenza non viene utilizzata, si dovrà informare la Commissione affinché questa proceda all’annullamento della licenza e al rimborso del relativo contingente.

5. ALTRI ASPETTI

5.1. Contatti

Per ulteriori domande, consultare il forum online CIRCA in materia di licenze e segnalazioni sulle ODS sul sito:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library.

Sul forum online CIRCA è pubblicato un elenco dei punti di contatto presso le autorità competenti negli Stati membri.

Non esitate, inoltre, a contattare la Commissione europea all'indirizzo e-mail seguente:

clima-ods@ec.europa.eu.

Sul forum online CIRCA sono disponibili ulteriori informazioni per contattarci.

5.2. Abbreviazioni

Un elenco di abbreviazioni è disponibile nella parte I del presente manuale.

5.3. Registro delle modifiche al documento

Versione	Modifiche
2	Nei capitoli 2.2.2 e 3.3.1 aggiunta di informazioni relative all'assistenza a navi/velivoli. Nei capitoli 2.2.3, 2.2.4 e 3.1 aggiunta di informazioni su come trattare le miscele. Inserimento di ulteriori spiegazioni nei capitoli da 2.2.6 a 2.2.10. Aggiunta del capitolo 3.4.3.
3 (1/2010)	Revisione completa del documento per adattarlo alla transizione dal regolamento (CE) n. 2037/2000 al regolamento (CE) n. 1005/2009.
3.1	Modifiche editoriali e correzioni di carattere minore in tutto il documento. Modifiche relative al passaggio dalla DG Ambiente alla DG Azione per il clima.
4 (8/2011)	Revisione generale in seguito alle modifiche introdotte dalla versione 2.4 della banca dati delle ODS.